

STATUTO

MADRE TERESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTANISSETTA CL VIA DUE
FONTANE 120

Numero REA: CL - 109524

Codice fiscale: 01939360853

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-10-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 23.747/10.367 DI REP.

STATUTO

Articolo 1 - denominazione e sede

E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente con la denominazione sociale "MADRE TERESA società cooperativa sociale".

La società ha sede a San Cataldo (CL).

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Caltanissetta (CL) con semplice decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

Con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare potrà essere trasferita la sede sociale in altro Comune e potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 - durata

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre due-milacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

Articolo 3 - scopo

La società cooperativa non ha scopo di lucro; il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e dei materiali a disposizione.

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del Codice Civile, è fatto divieto:

a) di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo (2,50) rispetto al capitale effettivamente versato;

b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori o comunque posseduti dagli stessi in misura superiore a due (2) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Articolo 4 - mutualità prevalente

La società cooperativa, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'articolo 2520, comma 2, del Codice Civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività, in misura non inferiore al trenta per cento (30%), delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento

lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

Conseguentemente, la società cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del Codice Civile, cooperativa a mutualità prevalente (articolo 111-septies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile).

Articolo 5 - oggetto sociale

La società cooperativa, con le finalità previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e dunque con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico e agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della Legge n. 381/1991, ha per oggetto:

- l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria;
- l'organizzazione e la gestione di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, di tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà quali: la gestione di centri diurni e/o notturni per anziani, minori, donne, disabili fisici, psichici e sensoriali, comunità alloggio, case-famiglia, gruppi appartamento, strutture residenziali in genere sia di natura sociale che sanitaria;
- l'organizzazione e la gestione di servizi territoriali di assistenza socio sanitaria ed educativa (consultori, centri di salute mentale e di servizi di riabilitazione, centri di trattamento delle dipendenze, centri aggregativi per problematiche inerenti minori, giovani, extracomunitari, emigrati e immigrati, profughi ed esuli politici nonché inerenti l'infanzia, l'adolescenza, la donna e la famiglia);
- l'organizzazione e la gestione dell'assistenza sanitaria e infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, e in particolare di servizi assistenziali e scolastici di base, di trasporto scolastico e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria;
- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;
- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;
- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;
- l'educazione alimentare e sanitaria per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, di centri di cura preventiva, di cliniche, di palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, ivi compresi centri ippici e maneggi per ippoterapia, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e monta-

ne, campeggi, colonie per bambini, disabili e non, e per persone svantaggiate, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;

- la gestione di comunità alloggio per minori, disabili, anziani nonché di case di riposo per anziani e/o di strutture che accolgano gli anziani;
- l'organizzazione di centri diurni e altre strutture a carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale, anche tramite la preparazione di cibi direttamente dagli utenti e/o dai familiari;
- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;
- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;
- l'organizzazione del trasporto di persone presso strutture sanitarie pubbliche e/o private, la pianificazione, il coordinamento e la gestione di un servizio di telesoccorso e di emergenza per persone anziane, malate e svantaggiate e per quanti altri bisognevoli di cure immediate e di interventi tempestivi;
- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, reduci di guerra ed ex deportati al fine di costruire la memoria storica nella sensibilizzazione agli orrori della guerra;
- servizi di trasporto e accompagnamento delle persone portatrici di handicap fisico e psichico, delle persone anziane e dei minori;
- servizi di sostegno durante i soggiorni climatici e di vacanza per soggetti in difficoltà o per Enti e organizzazioni operanti nei settori socio-sanitari, di promozione e organizzazione del tempo libero, di accompagnamento e guida turistica;
- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori sopra indicati.

La società cooperativa inoltre, sempre con le finalità previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, e dunque con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico e agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381/1991, ha per oggetto l'assunzione e l'esecuzione di lavori nel campo:

- della pulizia, sanificazione, igienizzazione e disinfestazione di strutture proprie e di terzi sia pubbliche che private nonché dell'attività di falconeria per l'allontanamento dei volatili;
- della gestione affissioni manifesti e campagne pubblicitarie;
- della gestione di servizi cimiteriali, di servizi di esumazioni, inumazioni, estumulazioni, tumulazioni, traslazione e di servizi di luci perpetue;
- della gestione di mense pubbliche e private, di centri cottura, di servizi di trasporto e consegna pasti;

	- della piccola manutenzione di aree pubbliche e private e della gestione e manutenzione di aree verdi; - della gestione di rifugi o centri di recupero e cura di animali domestici smarriti o randagi; - della gestione di attività di facchinaggio, parcheggio, portierato, custodia e sorveglianza non armata; - della gestione di servizi hostess e interpreti; - della assistenza, consulenza e organizzazione di congressi ed eventi e di mostre e fiere; - della gestione di laboratori didattici, artistico - culturali, artigianali e di fattorie sociali. La società cooperativa inoltre potrà: - curare la diffusione dei propri scopi e ideali anche attraverso la pubblicazione (non abituale) di periodici, riviste e libri, anche in forma elettronica; - partecipare a gare di appalto sia pubbliche che private; - assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo o affine, con espressa esclusione dei fini di collocamento sul mercato; - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alle attività sociali; - costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del Codice Civile; - dare adesione e partecipazione ad Enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare, sviluppare e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; - concedere avalli, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da terzi ai soci, agli enti ai quali la società cooperativa aderisce nonchè a favore di altre cooperative, purchè ciò sia finalizzato al perseguimento dell'oggetto sociale; - contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari e operare con i medesimi; - svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate nonchè compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione dello scopo sociale, purchè si tratti di attività per l'esercizio delle quali la società cooperativa presenti tutti i requisiti eventualmente richiesti dalla legge e nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti in collegi, ordini o albi professionali; - promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a domanda collettiva, con particolare riguardo alle fasce sociali povere, svantaggiate ed emarginate. Per il raggiungimento degli scopi sociali sopra indicati la società cooperativa è altresì impegnata a integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a con-	
--	--	--

zorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Al fine della realizzazione del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalle normative vigenti la società cooperativa potrà:

1. gestire direttamente e/o con appalti servizi di pulizia e manutenzione sia per privati che per enti pubblici;
2. gestire direttamente e/o con appalti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e bonifica sia per privati che per enti pubblici;
3. gestire direttamente e/o con appalti tutti i servizi di sistemazione del territorio quali rimboschimento, manutenzione strade, siano esse comunali, provinciali o statali, manutenzione giardini e parchi e quant'altro attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio;
4. affittare, acquistare e condurre terreni incolti, coltivati e boschivi;
5. coltivare con le diverse tecniche terreni agro - forestali finalizzati alla produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
6. organizzare e condurre in proprio aziende agricole;
7. gestire direttamente e/o con appalti servizi urbani quali custodia parcheggi, raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, servizi cimiteriali, servizi di trasporto di beni e persone e altri servizi rivolti alla collettività di competenza comunale;
8. gestire direttamente e/o con appalti lavori artigianali di qualunque materiale e specie, produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere, sia in proprio che per conto terzi;
9. organizzare e gestire in proprio laboratori;
10. gestire direttamente e/o con appalti canili, e più in generale servizi di mantenimento e custodia di animali in genere;
11. gestire un centro di assistenza contabile per privati, associazioni ed enti, provvedendo a tutte le relative operazioni;
12. progettare e gestire attività volte alla prevenzione e lotta alle dipendenze;
13. gestire corsi teorico-pratici di avviamento professionale tesi all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
14. gestire un centro di consulenza e assistenza per il disbrigo di pratiche burocratiche e fiscali presso enti locali e territoriali;
15. acquistare e/o affittare macchinari e immobili destinati a una più funzionale gestione dei servizi;
16. gestire strutture sportive, ricreative e culturali, bar, ristoranti e mense, circoli, rifugi alpini, agriturismi e strutture simili, e più in generale somministrare al pubblico alimenti e bevande, anche attraverso distributori automatici.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte:

- nel rispetto delle vigenti norme in materia di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, e comunque gli incarichi saranno espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove ricadano in materia che ne presupponga l'appar-

tenenza.

La società cooperativa potrà ricevere prestiti dai soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività saranno definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La società cooperativa potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e comunitarie.

La società cooperativa potrà esercitare la propria attività anche nei confronti di terzi non soci

Articolo 6 - numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire, e in particolare soggetti e organizzazioni private e pubbliche che abbiano maturato capacità ed esperienza professionale nei settori di cui all'oggetto della società cooperativa e comunque coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

In particolare:

1. sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella società cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

2. sono soci lavoratori coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato, in conformità all'art. 4 del presente statuto;

3. sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'art. 5 del presente atto costitutivo. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

4. sono soci utenti le persone svantaggiate che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età e in genere coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio - assistenziale, i quali siano interessati all'attività della società cooperativa in quanto beneficiari.

Possono essere ammesse come soci anche persone giuridiche pubbliche o private.

Le persone giuridiche devono allegare alla domanda:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;

b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Articolo 7 - procedura di ammissione di nuovi soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione di nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita;

b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali deve dichiarare di avere preso visione;

c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e ai regolamenti della società cooperativa, dei quali deve dichiarare di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni, delibera entro sessanta (60) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento della quota di capitale sociale.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento della quota di capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta (60) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta (30) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 - diritti e obblighi dei soci

Le quote sottoscritte devono essere versate all'atto di ammissione interamente.

I soci sono obbligati:

a) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché

alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la società cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della società cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 9 - soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della società cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della società cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale comunque non superiore ai limiti massimi stabiliti dalla legge; i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della società cooperativa; la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento (50%) per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'art. 22 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali possono recedere con le modalità previste per i soci non sovventori nel successivo art. 11. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico decorsi novanta (90) giorni dalla comunicazione da parte del recedente.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi pre-

visti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento il socio speciale è ammesso, previa istanza da presentare con le modalità di cui all'art. 7 del presente atto costitutivo, a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla società cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della società cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal predetto art. 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 12 del presente statuto.

Articolo 10 - perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 11 - recesso

I soci possono recedere in qualsiasi momento dalla società cooperativa nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società cooperativa. Nel caso di soci sovventori ciò dovrà avvenire con un preavviso di centottanta (180) giorni.

Spetta all'organo amministrativo verificare, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente atto costitutivo, legittimino il recesso stesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 35.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Articolo 12 - esclusione

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- 1) non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità pre-

viste dal successivo art. 13, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;

4) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;

5) sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente atto costitutivo, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 9;

8) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato abbia subito un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

9) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla società cooperativa per inadempimento;

10) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla società cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 4, 8 e 9, in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art 35 del presente statuto.

Articolo 13 - patto di non concorrenza

E' fatto divieto ai soci di partecipare a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità o forma giuridica ad attività analoghe a quelle svolte dalla società cooperativa, salvo parere positivo rilasciato in forma scritta dall'organo amministrativo.

Articolo 14 - controversie in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci e la società cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla procedura arbitrale regolata dall'art. 35 del presente atto costitutivo.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla società cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta (60) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 15 - liquidazione

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalu-

tato ai sensi dei successivi articoli 22 e 23 del presente statuto, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies del Codice Civile.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo art. 22 del presente atto costitutivo può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque (5) anni.

Articolo 16 - morte del socio

In caso di morte del socio, agli eredi spetta unicamente il diritto alla liquidazione della quota del defunto determinata e liquidata con le modalità di cui al precedente articolo.

E' esplicitamente escluso il diritto di subentro da parte degli eredi nella qualifica di socio del defunto.

Articolo 17 - prescrizione dei diritti

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque (5) anni e sei (6) mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Articolo 18 - trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o di accordi collettivi specifici, non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di risanamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La società cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio

nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo deve deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

Articolo 19 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la società cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e a investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile e dell'art. 111 octies delle disposizioni di attuazione.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di debito cui al presente articolo e al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente atto costitutivo.

Articolo 20 - patrimonio sociale

Il patrimonio della società cooperativa è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore minimo di euro cento (€ 100,00);
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori di cui all'art. 6 del presente statuto, rappresentati da azioni nominative trasferibili, ciascuna del valore di euro cinquecento (€ 500,00), destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto;
- c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui all'art. 19 del presente statuto;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- e) dalla riserva legale;
- f) dalla riserva straordinaria;
- g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società cooperativa

con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della società cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 21 - caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Le quote sociali non possono essere cedute a terzi.

Il socio che intenda comunque cedere la propria quota dovrà adire la via del recesso come previsto nel precedente art. 11.

Articolo 22 - ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Articolo 23 - esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dall'uno (1) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 22 del presente statuto e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 nella misura del tre per cento (3%);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera g) del precedente art. 20.

E' comunque sempre e in ogni caso vietato:

a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo (2,50) rispetto al capitale effettivamente versato;

b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori o comunque posseduti in misura superiore a due (2) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 24 - Organi sociali

Sono organi della società cooperativa:

1. l'assemblea dei soci;
2. l'organo amministrativo;
3. il collegio dei sindaci, se previsto per legge;
4. il revisore contabile, se nominato.

Sezione I - Assemblea

Articolo 25 - Convocazione

L'organo amministrativo convoca l'assemblea mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento a mano, comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza.

L'organo amministrativo può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta (30) giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora l'organo amministrativo non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni ovvero entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni qual volta un singolo amministratore ne riconosca la necessità o ne sia fatta richiesta per i-

scritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, se previsto per legge o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori e ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Articolo 26 - assemblea

Spetta all'assemblea:

- approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;
- approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
- deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 22 del presente statuto;
- fissare la retribuzione dei sindaci, se previsti per legge o nominati;
- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dall'organo amministrativo o dal collegio sindacale, se previsto per legge oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.

L'assemblea delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Inoltre l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo:

- fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;
- deliberare sull'adesione ad altri enti, consorzi ed organismi;
- deliberare e l'istituzione o la soppressione di unità locali.

Articolo 27 - quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega almeno la metà dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

E' altresì ammesso il voto per corrispondenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2538 del Codice Civile.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni della assemblea sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la messa in liquidazione della società e per le modifiche dello statuto l'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto

favorevole dei tre quinti (3/5) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Articolo 28 - intervento, voto, rappresentanza

Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni.

Per i soci sovventori e per i soci speciali si applica quanto stabilito rispettivamente all'art. 6 e all'art. 9 del presente atto costitutivo.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Articolo 29 - presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di loro assenza o impedimento, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea designa altresì il segretario e, se necessario, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario ed eventualmente dai due scrutatori.

Nei casi di legge fungerà da segretario un notaio.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Sezione II - organo amministrativo

Articolo 30 - nomina, composizione e durata

La società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito in occasione della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero di componenti variabile da un minimo di due (2) a un massimo di nove (9) membri secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti nel numero e con le competenze che verranno determinati in occasione della nomina.

Gli amministratori devono essere scelti preferibilmente tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale.

Gli amministratori possono essere anche persone non socie; in questo caso la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono sempre rieleggibili; non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile; restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, ne è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione ovvero di giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina di più amministratori i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi in via congiunta o disgiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, i poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro trenta (30) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dell'organo amministrativo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un (1) giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se previsti per legge.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri

in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni del consiglio di amministrazione. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, comma 5, del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il rimborso, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies del Codice Civile. Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della società cooperativa spetta all'amministratore unico; al presidente del consiglio di amministrazione o al vicepresidente, in caso di sua assenza o impedimento, e ai consiglieri delegati, se nominati; agli amministratori congiuntamente o disgiuntamente secondo come siano stati loro attribuiti i poteri di amministrazione.

Sezione III - organo di controllo

Articolo 31 - nomina, composizione e durata

L'assemblea può nominare il collegio sindacale ovvero un solo sindaco ove consentito dalla vigente normativa.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 del Codice Civile nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Articolo 32 - norme applicabili ai sindaci

Ai sindaci si applicano le norme in materia di società per azioni.

Nel caso sia possibile la nomina di un solo sindaco, tutte le norme del presente statuto che fanno riferimento ai sindaci o al collegio sindacale si devono intendere come riferite all'unico sinda-

co.

Articolo 33 - revisore contabile

Il controllo contabile può essere affidato anche ad un revisore contabile ai sensi dell'art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 34 - scioglimento

La società cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, l'organo amministrativo ne darà notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della società cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello atto costitutivo, disporrà in merito a:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori;
- eventualmente gli atti necessari alla conservazione del valore dell'impresa.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società cooperativa conformemente alle norme di legge.

La società cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste per la modifica dello atto costitutivo. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 35 - devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento della società cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- la parziale assegnazione ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Articolo 36 - clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali

la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società cooperativa, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta (30) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta (90) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitrato avrà luogo presso la sede legale della società cooperativa.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Articolo 37 - disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del Codice Civile per la qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli articoli 20, 23 e 35 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto costitutivo e nei relativi regolamenti attuativi si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti sulle società cooperative sociali nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.